

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - **Deliberazione n. 304 del 19 marzo 2010 – Modifiche ed integrazioni alle "Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n.1363/59 in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale", approvate con la D.G.R. n.2239/2006. Revoca della stessa delibera. (CON ALLEGATI)**

PREMESSO

- CHE con il D.P.R. 01.11.1959 n. 1363 veniva approvato il regolamento per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, da applicarsi a tutti gli sbarramenti la cui altezza superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 metri cubi;
- CHE per gli sbarramenti al di sotto di tali limiti dimensionali, il suddetto regolamento attribuisce agli uffici del Genio Civile la possibilità di "decidere, caso per caso ed in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme" dettate fossero da applicare anche alle opere che non superano i 10 metri di altezza ed i 100.000 metri cubi di invaso;
- CHE con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.03.1982 sono state approvate le norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento, in sostituzione del testo delle "Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento" di cui alla seconda parte del Regolamento n.1363/59;
- CHE la legge 18.05.1989 n. 183, all'art. 10 co.4, così come modificato dal D.L.08.08.1994 n. 507, convertito nella legge 21.10.1994 n. 584, e come confermato dal D.L.gvo n.152/2006, all'art.61 co.3, riserva alle regioni le attribuzioni di cui al suddetto regolamento, per gli sbarramenti che non superano i 15 m. di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di mc, con l'esclusione di quelli posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua, che restano di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- CHE la legge n.584/1994, all'art. 2 co.1, prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento per la disciplina del procedimento dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di competenza statale;
- CHE la stessa legge n.584/1994, all'art.2 co.2 bis, prevede che le Regioni, entro sei mesi dall'emanazione del regolamento statale, adottino un proprio regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative sulle opere di propria competenza;
- CHE il regolamento statale, di cui alla legge n.584/1994, alla data di esecutività della presente delibera non è stato emanato, e continuano pertanto a trovare applicazione le norme del regolamento n.1363/59, per espressa previsione dell'art.2 co.2 della legge n.584/1994;
- CHE con D.L.gvo n.112/1998, all'art.89 co.1 lett. b), vengono conferite alle regioni e agli enti locali le funzioni relative alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art.91, co.1 dello stesso D.L.gvo, e conseguentemente vengono conferite alle regioni anche le funzioni relative agli sbarramenti posti al servizio di grandi derivazioni, entro i limiti dimensionali di cui all'art.10 co.4 della legge n.183/1989;
- CHE con la delibera n.4003 del 29 agosto 2001 sono state affidate al Settore Difesa del Suolo le competenze in materia di procedure attinenti alle opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale, affinché provvedesse ad individuare le procedure e la documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio dell'opera, con opportuno riferimento al surrichiamato regolamento n.1363/1959;
- CHE con la delibera n.2239 del 30 dicembre 2006 sono state approvate le "Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R.n.1363/1959, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale";

CONSIDERATO

- CHE la prima applicazione delle citate linee guida ha evidenziato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle procedure in esse delineate, allo scopo di armonizzare queste ultime con le finalità e le tempistiche delle procedure ambientali di cui al D.Lgs.4/2008;

- CHE con la L.n.133/2008, di conversione del D.L. n.112/2008, è stata abrogata la L.n.765/1973, che poneva in capo al gestore dell'opera di sbarramento le spese di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi;
- CHE l'autorizzazione all'esecuzione delle opere facenti parte del progetto esecutivo, rilasciata dal Settore Difesa Suolo, tiene luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti l'art. 2 L.R.n.9/1983, artt. 93 e 65 D.P.R.n.380/2001, art. 17 L.n.64/1974 e art. 4 L.n.1086/1971;
- CHE con la L.R.n.19 del 28.12.2009, all'art.10 comma 1 lett.c) è stato modificato l'art.2 della L.R.n.9/1983, con la esplicita previsione della corresponsione di un contributo dovuto dai proponenti per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori;

RAVVISATA

- Pertanto la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione delle Linee guida e conseguentemente alla revoca della D.G.R.n.2239/2006;

PRESO ATTO

- CHE la IV sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.614/97 del 05.02.1998 ha ribadito che il D.P.R.1363/1959 continua a costituire riferimento legislativo anche per le opere di competenza regionale, e che il surrichiamato criterio di discrezionalità, attraverso la valutazione caso per caso dell'opera, tiene conto dei molteplici casi che si possono presentare;

VISTI

- il D.P.R.n.1363/59;
- la L.n.183/89;
- la L.n.584/94;
- il D.L.gvo n.112/98;
- la D.G.R. n.4003/2001;
- la L.R. n. 7/2002;
- il D.L.gvo n.152/2006;
- la D.G.R. n.2239/2006;
- il D.Lgs.4/2008;
- L.R. n. 3 del 21/01/2010;
- D.G.R. n. 92 del 09/02/2010;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. Di approvare le allegate "Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R.n.1363/59, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale", che sostituiscono le Linee guida approvate con la D.G.R.n.2239/2006;
2. Di revocare la D.G.R.n.2239 del 30.12.2006;
3. Di fissare la misura del contributo in € 500,00, in accordo alle previsioni della D.G.R.n. 1897 del 22.12.2009, codice identificativo "E" relativo alle infrastrutture rilevanti di interesse regionale;
4. Di ribadire che sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
5. Di prevedere che il versamento del predetto contributo sarà effettuato, dal denunciante, sul conto

corrente postale unico n. 21965181 intestato alla Regione Campania, specificando nella causale del bollettino postale "Oneri a carico dei gestori di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale – cod. tariffa n.1533", come già precedentemente deliberato;

6. Di istituire, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera a, della L.R. n. 7/2002, nel bilancio gestionale all'interno della U.P.B. 11.81.80, il capitolo di entrata n. 2010 denominato: "L.R. 9/83 e s.m.i. – Contributi per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale" – classificazione statale 340, correlato alla U.P.B. 1.1.1 – capitolo di spesa 1108;

7. Di stabilire che i suddetti versamenti confluiranno sulla U.P.B. 11.81.80- capitolo di entrata n. 2010 del bilancio gestionale;

8. Di attribuire al Dirigente del Settore 03 – Difesa del suolo - dell'A.G.C. 15 la responsabilità ai fini gestionali del cap/s 1108, già istituito all'interno dell'U.P.B.1.1.1. avente la seguente denominazione: "L.n.183/89 art.10 co.4. (D.L.gvo n.152/2006 art.61 co.3) - Consulenze, indagini conoscitive, ricerche e vigilanza in materia di sbarramenti ed opere di ritenuta di competenza regionale", come già precedentemente deliberato;

9. Di stabilire che ai funzionari che partecipano ai lavori della commissione intersettoriale, di cui al punto 7.0 delle allegate Linee guida, vada corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative, come già precedentemente deliberato;

10. Di stabilire che le spese per le indennità di missione graveranno sul cap.1108, come già precedentemente deliberato;

11. Di inviare la presente deliberazione all'A.G.C.05, all'A.G.C.08, all'A.G.C. 15, ai Settori del Genio Civile, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Formazione del Bilancio pluriennale ed annuale, al Settore Entrate e Spesa, al Tesoriere Regionale, al Settore Difesa del Suolo per gli adempimenti consequenziali ed al B.U.R.C.per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

“Linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n.1363/59, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale”

1.0. Disposizioni generali

1.1. Le presenti linee guida disciplinano la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza di opere di sbarramento, dighe di ritenuta e traverse, in alveo e fuori alveo, di seguito denominati “sbarramenti”, con i relativi bacini di accumulo, ai fini della tutela della pubblica incolumità e del corretto assetto idrogeologico, secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989 n. 183, art.10 co.4, come modificato dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e dal D. L.gvo 112/98, e come confermato dal D.L.gvo n.152/2006, art.61 co.3.

1.2. Gli sbarramenti di competenza regionale sono tutti quelli che hanno altezza minore o uguale a metri 15 e che determinano un volume di invaso minore o uguale a 1.000.000 di metri cubi. Gli indicati limiti, nel rispetto del comma 4 dell’art. 1 della legge 584/1994, sono determinati:

- per l’altezza, dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti;
- per il volume, dalla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi di superficie, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

Essi vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

- prima categoria: sbarramenti di altezza uguale o superiore a dieci metri o con volume di invaso uguale o superiore a 100.000 metri cubi;
- seconda categoria: sbarramenti di altezza inferiore a dieci metri e con volume di invaso inferiore a 100 mila metri cubi.

1.3. Sono altresì soggette alla disciplina prevista dalle presenti linee guida gli sbarramenti, compresi nei limiti di cui al precedente punto 1.2, che determinano invasi solo temporanei, quali quelli destinati alla laminazione delle piene.

1.4. Sono escluse dalla disciplina prevista dalle presenti linee guida:

- a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzioni di ritenuta, per le quali permane l’obbligo di sottoporre i relativi progetti all’autorità idraulica competente;
- b) i bacini totalmente ricavati sotto il piano di campagna, che non presentino argini fuori terra;
- c) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali che restano di competenza del Ministero dell’Industria, come disposto all’art.1 della L.n. 584/1994;

1.5. Ulteriori modifiche e semplificazioni dalla disciplina prevista dalle presenti linee guida possono venire decise dal Dirigente del Settore Difesa Suolo, previo parere dalla commissione intersettoriale, di cui al punto 5.0.

1.6. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente l’opera di sbarramento o di ritenuta ed il relativo invaso è di seguito denominato “gestore” dello sbarramento.

2.0. Denuncia e regolarizzazione delle opere esistenti

2.1. Ai fini della regolarizzazione degli sbarramenti esistenti, i gestori inviano al Settore regionale Difesa del Suolo istanza in bollo, corredata da una perizia giurata, sottoscritta nell'ambito delle rispettive competenze da un ingegnere ed un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che attestino le condizioni dell'opera nei confronti della pubblica e privata incolumità.

2.2. Alla perizia giurata viene allegata la descrizione cartografica e fotografica dell'opera e del territorio a valle dell'opera, con particolare riguardo alle attività ed ai beni esposti ad eventuali danni derivabili dal collasso dello sbarramento.

2.3. Con approfondimento commisurato alla rilevanza dell'opera, la perizia giurata contiene anche l'indicazione:

- a) dello schema di funzionamento dell'opera;
- b) della localizzazione dell'opera in riferimento alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalle Autorità di bacino nell'ambito dei PSAI;
- c) delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dell'area interessata dall'opera e dei versanti circostanti;
- d) delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e, ove questo sia realizzato in materiali sciolti, dei materiali costituenti lo sbarramento;
- e) dell'estensione del bacino sotteso, del regime idrologico e dell'entità delle portate attese;
- f) della curva dei volumi di invaso e dell'interrimento attuale;
- g) delle caratteristiche dei manufatti di scarico, di fondo e di superficie;
- h) dei recapiti delle acque di scarico;
- i) delle eventuali difformità delle opere rispetto alle vigenti norme tecniche di cui al D.M. 24.03.82 e degli eventuali rimedi proposti.

2.4. Per gli sbarramenti realizzati, ovvero in corso di realizzazione, sulla scorta di un progetto approvato, il gestore trasmette al Settore Difesa del Suolo, in luogo della documentazione di cui al punto 2.3, copia del progetto, dei pareri e, ove sia stato effettuato collaudo ai sensi del D.P.R. n.1363/1959, dell'atto finale approvato.

2.5. Per gli sbarramenti di prima categoria, la richiesta di regolarizzazione contiene l'indicazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza dell'opera per gli adempimenti in materia di protezione civile.

2.6. Ove previsto dalle norme vigenti, il gestore trasmette anche il decreto di concessione alla derivazione di acqua, di cui al T.U. n. 1775/1933.

2.7. La documentazione fornita con la perizia giurata assume i contenuti di un progetto esecutivo che segue il medesimo iter autorizzativo di cui al punto 6.0.

3.0. Esercizio provvisorio delle opere di sbarramento esistenti

3.1. Qualora la perizia giurata, di cui al punto 2.3, attesti l'esistenza di condizioni di sicurezza nei confronti della pubblica e privata incolumità, nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni dell'autorità competente, il gestore può provvisoriamente proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri.

3.2. Qualora la perizia giurata, di cui al punto 2.3, non attesti inequivocabilmente l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.L.gvo n.267/2000 e sulla base delle indicazioni del Settore Difesa del Suolo, è tenuto ad ordinare al gestore dell'opera di effettuare, a proprie spese e con le dovute cautele, la limitazione o lo svuotamento controllato dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento ripristinando lo stato dei luoghi.

4.0. Progetto definitivo ed esecutivo di nuovi sbarramenti.

4.1. Il progetto definitivo, in relazione agli intervenuti cambiamenti normativi, assorbe il progetto di massima di cui al D.P.R. 1363/1959 ed è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione descrittiva;
- b) relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica;
- c) relazione geotecnica, con riferimento alle caratteristiche dei terreni di fondazione dell'opera e dei materiali di costruzione di questa;
- d) relazione idrologica, con l'indicazione, ove l'opera sia influenzabile da eventi naturali, della portata attesa con periodo di ritorno almeno centennale;
- e) relazione idraulica, con il dimensionamento idraulico degli scarichi di fondo e di superficie e l'indicazione dei recapiti delle acque di scarico;
- f) calcoli preliminari delle strutture, degli impianti e degli organi di scarico di fondo e di superficie;
- g) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'indicazione dell'area interessata dall'intervento;
- h) la corografia, in scala 1:25.000, del bacino tributario e del territorio a valle dell'opera;
- i) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dell'opera, in scala non minore di 1:5.000;
- j) la planimetria dell'opera in scala non inferiore a 1:200, con riferimento ad un caposaldo fisso di tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento;
- k) sezioni dell'opera, longitudinale e trasversali significative, in scala non inferiore a 1:100;
- l) studio di impatto ambientale, ove previsto dalla vigente normativa, ovvero studio di fattibilità ambientale.

4.2. Il progetto esecutivo integra il progetto definitivo con i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti e degli organi di scarico, in scala 1:50;
- d) calcoli esecutivi dello sbarramento e delle opere accessorie;

- e) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e di eventuali piene artificiali dovute a manovre di organi di scarico e per ipotetico collasso dell'opera;
- f) ove prescritto, piano delle apparecchiature da installare per il controllo del corretto comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio;
- g) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta;
- h) il progetto di gestione dell'invaso, ai sensi dell'art.114 del D.L.gvo 152/2006;
- i) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5.0. Commissione intersettoriale.

5.1. Le funzioni rimesse nelle competenze del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Servizio Dighe, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959 e successive modificazioni, per le opere di cui al punto 1.0, sono attribuite ad una commissione intersettoriale, costituita dal dirigente del Settore Difesa del Suolo in qualità di presidente, da un funzionario dello stesso Settore con funzioni di segretario, dal dirigente del Settore provinciale del Genio Civile territorialmente competente e dal dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, ovvero loro delegati. I dirigenti dei Settori provinciali del Genio Civile provvedono all'individuazione dei funzionari che curano l'istruttoria delle pratiche e forniscono supporto alla commissione intersettoriale.

5.2. La commissione intersettoriale si può avvalere, in casi di rilevante complessità, di esperti nella materia, alla cui nomina, ai sensi dell'art.4 co.2 della L.R. n.24/2005, provvederà il dirigente del Settore Difesa del Suolo.

5.3. La commissione è convocata dal dirigente del Settore Difesa del Suolo e fornisce parere tecnico di supporto alle istruttorie per la regolarizzazione delle opere esistenti e la costruzione di nuove opere.

5.4. La commissione viene altresì interpellata nella valutazione dei casi di esclusione di opere dalla disciplina prevista dalle presenti linee guida, e per la stesura di circolari esplicative. Ove siano in discussione problematiche di carattere generale, la commissione viene integrata dai dirigenti di tutti i Settori provinciali del Genio Civile, ovvero loro delegati.

6.0. Autorizzazione alla costruzione di nuovi sbarramenti.

6.1. Le autorizzazioni alla costruzione di nuovi sbarramenti, alle varianti in corso d'opera significative ai fini della stabilità delle stesse ed all'esecuzione di interventi di adeguamento alle opere esistenti sono rilasciate dal dirigente del Settore Difesa del Suolo, sulla scorta del parere della Commissione Intersettoriale, di cui al punto 5.0.

6.2. I progetti degli sbarramenti di prima categoria sono assoggettati alla V.I.A.; ove siano in corso le procedure ambientali, l'istruttoria ai sensi del D.P.R.n.1363/1959 viene sospesa, nelle more della positiva conclusione delle prime.

6.3. I progetti degli sbarramenti, di cui alle presenti linee guida, sono assoggettati al parere preventivo dell'Autorità di Bacino, che si esprime in ordine ai seguenti aspetti:

a) nel caso di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nei territori a valle delle stesse, contestualmente al progetto dell'opera viene sottoposto all'approvazione del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino il progetto di ripermimetrazione delle aree a rischio idraulico;

b) nel caso di opere che prevedano derivazione della risorsa idrica e l'accumulo della risorsa, all'incidenza delle opere e dell'accumulo sul regime delle acque superficiali e profonde.

6.4 Ai fini della approvazione ex art.5 del D.P.R.n.1363/1959, il proponente trasmette al Settore Difesa del Suolo:

a) istanza in bollo;

b) duplice copia del progetto definitivo della nuova opera, ovvero dell'intervento di adeguamento dell'opera esistente, redatto secondo le specifiche di cui al punto 4.0;

c) parere dell'Autorità di Bacino.

Ove previsto, il proponente trasmette inoltre:

d) provvedimento conclusivo delle procedure ambientali di cui al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

e) concessione alla derivazione della risorsa idrica.

6.5. Il Settore Difesa del Suolo, accertata la completezza della documentazione progettuale e l'avvenuto versamento dei contributi per l'istruttoria, ne dà avviso ai Genio Civile e Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, per l'avvio dell'istruttoria congiunta ed invia copia del progetto alla Autorità militare.

6.6. Sulla scorta del parere favorevole della Commissione Intersettoriale, il dirigente del Settore Difesa del Suolo invita il proponente a predisporre e trasmettere il progetto esecutivo precisando altresì, per i soli sbarramenti di seconda categoria, le eventuali semplificazioni, rispetto alle previsioni di cui al presente articolo.

6.7. Il progetto esecutivo, in uno allo schema del foglio di condizioni all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dell'opera, viene esaminato ed approvato, con le prescrizioni ritenute necessarie, dalla Commissione intersettoriale, di cui al punto 5.0. La autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ex art.7 del D.P.R.n.1363/1959, è accordata dopo che da parte del proponente sia stato firmato, in segno di accettazione, il foglio di condizioni.

6.8. Il dirigente del Settore Difesa del Suolo procede al rilascio del provvedimento di autorizzazione, indicando le attività che il gestore è tenuto ad eseguire ai fini del controllo del corretto comportamento delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, ivi compresa, per gli sbarramenti di seconda categoria, l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza dell'opera per gli adempimenti in materia di protezione civile.

6.9. L'autorizzazione all'esecuzione delle opere facenti parte del progetto esecutivo, rilasciata dal Settore Difesa Suolo, tiene luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti l'art. 2 L.R.n.9/1983, artt. 93 e 65 D.P.R.n.380/2001, art. 17 L.n.64/1974 e art. 4 L.n.1086/1971, e la documentazione relativa è conservata presso lo stesso Settore.

7.0. Sorveglianza sulla costruzione e sull' esercizio delle opere

7.1. La sorveglianza in fase di costruzione e/o di adeguamento delle opere e la vigilanza in fase di esercizio delle stesse è affidata al Genio Civile territorialmente competente.

7.2. Il provvedimento autorizzativo, di cui al punto 6.8, indica anche la natura e la periodicità dei controlli da effettuarsi da parte del Genio Civile nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

8.0. Opere non denunciate

In mancanza della prescritta denuncia, di cui al punto 2.0, l'opera di sbarramento è da ritenersi pericolosa ai fini della tutela della pubblica incolumità, ed il Sindaco è tenuto ad ordinare, previa diffida, ai sensi dell'art.54 del D.L.gvo n.267/2000 (TUEL), lo svuotamento controllato dell'invaso, la demolizione dello sbarramento ed il ripristino dello stato dei luoghi.